

L'Archivio storico dell'Assemblea regionale siciliana custodisce, nella prestigiosa sede della Chiesa di Sant'Elena e Costantino, i documenti originali che rappresentano la memoria storica dell'Istituzione parlamentare. Tra di essi particolare risalto assume, nell'occasione dell'anniversario dell'approvazione dello Statuto (15 maggio 1946) e della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana (25 maggio 1947), il fascicolo del disegno di legge n. 606 dal titolo "Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana", divenuto legge regionale n. 25 del 29 ottobre 1966 (V legislatura – dall'anno 1963 al 1967), contenente gli atti relativi di diversi passaggi dell'iter legislativo. Si ricorda che l'inventario del complesso archivistico è consultabile on line.

Con il richiamato disegno di legge, d'iniziativa parlamentare a firma degli onorevoli Bonfiglio, Russo, Cortese, Faranda, Lentini, Grammatico, Mazza, si prevedeva, tra l'altro, la pubblicazione di opere relative alla cultura siciliana, anche mediante ristampa o riproduzione di testi esistenti.

Nascerà così la prestigiosa collana "Edizioni della Regione siciliana" a cura dell'Assemblea regionale (c.d. collana gialla) comprendente le opere più significative della cultura siciliana tra il Settecento e l'Ottocento, scelte con il coordinamento e la supervisione di un comitato parlamentare e di una commissione scientifica – composti, rispettivamente, da deputati regionali e da esperti di qualificata professionalità nel campo artistico, storico, culturale – e seguite da apposito gruppo di lavoro.

Da un passaggio della Presentazione di Rosario Lanza (Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana): "...riteniamo infatti di grande utilità ricercare nelle opere più significative della cultura siciliana del periodo considerato, le peculiarità della storia siciliana, ciò che la fa diversa per innumerevoli aspetti, dalla storia di altre regioni del nostro Paese, fino al punto da non consentire l'assimilazione della 'questione siciliana' alla 'questione meridionale'; mentre non meno necessario ci sembra volere riproporre all'attenzione della cultura nazionale, accanto alle particolarità della nostra storia e della nostra cultura, i documenti che attestano quella volontà di rinnovamento civile e ideale per mezzo della quale fu possibile inserire nella nostra 'insularità', e sia pure con ritardo, i frutti più stimolanti del pensiero, della cultura, delle esperienze sociali e politiche maturate in Europa".



Federico II da una miniatura del Codice Palatino Latino 1071 (Bibl. Vaticana)

#### EDIZIONI DELLA REGIONE SICILIANA A CURA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE PALERMO

Questa collana che comprende le opere più significative della cultura siciliana tra il settecento e l'ottocento è pubblicata dalla Regione siciliana per il XX anniversario dell'autonomia.

Alla scelta ed alla edizione dei testi sovrintendono un Comitato parlamentare ed una Commissione scientifica entrambi presieduti dall'on. Pancrazio De Pasquale, Presidente dell'Assemblea regionale.

Della Commissione scientifica fanno parte: Cesare Brandi, Santi Correnti, Vittorio Frosini, S. Massimo Ganci, Francesco Giunta, Giuseppe La Loggia, Francesco Renda, Leonardo Sciascia, Aldo Scimè, Vincenzo Tusa.

Comitato di redazione: Armando Aloï, Salvatore Butera, Girolamo Crimi, Onofrio Salamone, Vincenzo Stellone.

Consulenza grafica di Enzo Sellerio.

Al fine di sottolineare il valore culturale dell'operazione editoriale, l'introduzione e la prefazione di ciascuna opera furono assegnate a personalità di spicco della cultura italiana. Qui in alto è riportato il segnalibro dell'ultimo volume della collana, mentre a conclusione del documento il riepilogo del piano dell'opera riferito all'intera collana, i cui volumi, che si ritrovano nel patrimonio della Biblioteca, rappresentano esemplari di peculiare interesse nell'ambito della storia e della cultura siciliana.

# ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DIREZIONE STUDI LEGISLATIVI E BIBLIOTECA

V<sup>a</sup> LEGISLATURA - DALL'ANNO 1963 AL 1967

Classifica: B - 1 - 1

## DISEGNO DI LEGGE

N. 606

TITOLO: "Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana"

D'iniziativa parlamentare Presentato da gli onorevoli Bonfiglio, Russo Michele, Cortese, Faranda, Lentini, Grammatico, Mazza

in data 6 ottobre 1966 Annunziato nella seduta n. .... del .....

Inviato alla Commissione Legislativa: "Finanza e Patrimonio"

in data 6 ottobre 1966 Annunziato nella seduta n. 398 del 6.X.1966

Ritirato in data ..... Annunziato nella seduta n. .... del .....

Approvato Respinto dall'Assemblea nella seduta n. 408 del 21 ottobre 1966

Inviato alla Presidenza della Regione in data 21 ottobre 1966 con nota n. 1683

Impugnato in data ..... Annunziato nella seduta n. .... del .....

La Corte Costituzionale con sentenza del .....

ha .....

Annunziato nella seduta n. .... del .....

LEGGE 29 ottobre 1966, n. 25, pubblicata nella G.U.R.S. n. 53 del 29-X-1966

ANNOTAZIONI: Nella seduta n. 399 del 7 ottobre 1966 l'Assemblea ha deliberato l'ado-  
zione della f.d. n. con relazione orale.

Prot. NN. 1641-1607

*Im*  
*testo Segretario*

DISEGNO DI LEGGE

" Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia ~~Siciliana~~"

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma di manifestazioni dirette a celebrare, in Sicilia e fuori del territorio della Regione, il Ventesimo anniversario dell'Autonomia ~~Siciliana~~.

Art. 2

Nel programma delle manifestazioni previste dall'art. 1 della presente legge, saranno, in particolare, comprese:

- a) l'organizzazione di un convegno di studi giuridici sulle ~~la~~ Regione;
- b) la pubblicazione di opere relative ad un secolo di cultura siciliana, anche mediante ristampa o riproduzione di testi esistenti;
- c) un concorso per un premio da conferire ad una monografia sul primo Ventennio dell'Autonomia ~~Siciliana~~;
- d) la pubblicazione degli atti della Consulta regionale ; di un'opera sulle leggi di struttura e sugli istituti giuridici nuovi introdotti nella legislazione regionale; di un'opera sui problemi connessi alla attuazione dell'Autonomia, nel quadro dell'ordinamento dello Stato;
- e) la pubblicazione degli atti del Congresso sulla storia dei parlamenti europei, tenuto ad iniziativa dell'Università ~~agli~~ studi di Palermo.

Art. 3

All'elaborazione del programma delle manifestazioni previste dalla presente legge provvede un Comitato, nominato dal Presidente della Regione, e composto:

- a) ~~da~~ un assessore regionale, in rappresentanza della Giunta regionale;
- b) ~~da~~ un deputato, in rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare della ~~Assemblea Regionale Siciliana~~, designato dal Presidente dell'Assemblea ~~Regionale; stessa;~~
- c) ~~dei~~ ~~3~~ segretari generali dell'Assemblea ~~Regionale~~ e della Presidenza della Regione;
- ~~anche~~ un funzionario dell'Assemblea ~~Regionale~~, designato dal Presidente della stessa, ~~che~~ ~~assiste~~ ~~alle~~ ~~sedute~~ ~~del~~ ~~Comitato~~ con mansioni di segretario.

Il Comitato, come sopra nominato, è presieduto dal Presidente dell'Assemblea ~~Regionale Siciliana~~.

Art. 4

Per lo svolgimento del Convegno di studi giuridici sulle ~~la~~ Regione <sup>con il</sup> il Comitato istituito ~~al~~ precedente art. 3 si avvale di un comitato scientifico ordinatore.

<sup>Tale</sup> ~~Tale~~ Comitato è nominato dal Presidente della Regione fra docenti universitari e funzionari dell'Assemblea regionale e dell'Amministrazione regionale su designazione del Comitato istituito <sup>con il</sup> ~~al~~ precedente art. 3.

./.

## Art. 5

Una Commissione di studiosi<sup>e</sup> docenti universitari ~~e presidenti di istituti di Storia Patria~~ provvede alla scelta delle opere indicate alla lettera b) dell'art. 2 ed alla direzione scientifica delle relative pubblicazioni.

<sup>le Finanze</sup> Commissioni di studiosi<sup>e</sup> delle materie<sup>le Finanze</sup> provvedono alla pubblicazione degli atti ed alla elaborazione delle opere indicate alla lettera d) dell'art. 2.

Le Commissioni previste al primo ed al secondo comma del presente articolo sono assistite da funzionari dell'Assemblea Regionale e dell'Amministrazione regionale con mansioni di segretario.

La Commissione giudicatrice del concorso previsto alla lettera c) dell'art. 2 è presieduta da un docente universitario, titolare di cattedra di storia, e composta di altri quattro membri scelti tra docenti universitari e studiosi di storia. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite ad un funzionario dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Capo divisione.

Le Commissioni previste nel presente articolo sono nominate dal Presidente della Regione su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

In connessione con la organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni previste nel programma, il Presidente della Regione, a seguito di proposta del Comitato <sup>previsto con il</sup> precedente art. 3, può affidare con suo decreto incarichi speciali ad estranei all'Amministrazione regionale.

I predetti incarichi sono conferiti a tempo ~~indeterminato~~, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro affidato.

## Art. 6

I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente legge sono adottati dal Presidente della Regione, a seguito delle proposte formulate dal Comitato istituito <sup>con il</sup> precedente art. 3.

Le iniziative editoriali sono realizzate a mezzo di imprese di idonea capacità.

## Art. 7

Alla spese necessarie all'attuazione del programma di manifestazioni ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede, nei limiti della somma di lire settantamiliioni, con la disponibilità esistente nel cap. 15 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio 1966.

## Art. 8

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1966 sotto il titolo "Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del Ventesimo Anniversario dell'Autonomia siciliana".

## Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale

della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno ~~stesso~~ stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque <sup>debbi</sup> di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

*Ans. M.*  
Cortese Luigi

Francesco F. F.

Marshall G. G.

M. de D. D.  
M. de D. D.

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

**P.V.**

Direzione Studi Legislativi  
e Biblioteca

N. di prot. ....

Risposta a nota .....

**OGGETTO: Disegno di legge: "Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana" (n. 606)**

Alligati N. ....

**ON. PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA**

**S E D E**

**e, per conoscenza:**

**ON. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA**

**PALERMO**

Facendo seguito alla nota n. 1641 del 6 ottobre 1966, di pari oggetto, comunico che, in ordine al medesimo disegno di legge, l'Assemblea, nella seduta del 7 ottobre 1966, ha deliberato l'adozione della procedura d'urgenza con relazione orale.

**MINUTA** 131-1  
Prot. n. 1670 Class. 19011 1966  
Spedito il L'ARCH. CAPO

**D'ordine del  
PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO GENERALE**

Lillo  
21-10-65 aut

V LEGISLATURA

DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — ANNO 1966

(N. 606/A)

(Urgenza e relazione orale)

# ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dagli onorevoli: **Bonfiglio, Cortese, Faranda, Grammatico,  
Lentini, Mazza, Russo Michele**

IL 6 OTTOBRE 1966

**Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia Siciliana.**

## RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

*Onorevoli colleghi,*

nella seduta del 20 luglio 1966 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge recante il titolo « Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana ».

Il provvedimento nell'affidare l'attuazione del programma delle celebrazioni ad un Comitato parlamentare di organizzazione conferiva al Comitato stesso particolari attribuzioni e poteri amministrativi che sono

apparsi al Commissario dello Stato — pur apprezzando le ragioni e le esigenze della tempestiva organizzazione che li aveva suggerito — in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione e dell'ordinamento della Repubblica.

Con il presente disegno di legge si vuole ovviare ai motivi di censura e pertanto le disposizioni in esso contenute, se approvate dall'Assemblea, andranno a sostituire quelle della legge approvate nella seduta del 20 luglio 1966.

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE LEGISLATIVA

## « FINANZA E PATRIMONIO »

COMPOSTA DAI DEPUTATI

**Occhipinti Vincenzo**, Presidente e relatore; **Nicastro Guglielmo**, Vice Presidente; **Celi Giuseppe**; **Falci Michele**; **Franchina Gaetano**; **Fusco Domenico**; **Giacalone Vito**. **La Loggia Giuseppe**; **Lentini Filippo**.

(In conformità alla deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 7 ottobre 1966 la Commissione riferirà oralmente).

DISEGNO DI LEGGE  
DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

—: :—

## Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma di manifestazioni dirette a celebrare, in Sicilia e fuori del territorio della Regione, il Ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana.

## Art. 2.

Nel programma delle manifestazioni previste dall'art. 1 della presente legge, saranno, in particolare, compresi:

a) l'organizzazione di un convegno di studi giuridici sulle Regioni;

b) la pubblicazione di opere relative ad un secolo di cultura siciliana, anche mediante ristampa o riproduzione di testi esistenti;

c) un concorso per un premio da conferire ad una monografia sul primo Ventesimo dell'Autonomia siciliana;

d) la pubblicazione degli atti della Consulta regionale; di un'opera sulle leggi di struttura e sugli istituti giuridici nuovi introdotti nella legislazione regionale; di un'opera sui problemi connessi alla attuazione dell'Autonomia, nel quadro dell'ordinamento dello Stato;

e) la pubblicazione degli atti del Congresso sulla storia dei Parlamenti europei, tenuto ad iniziativa dell'Università degli Studi di Palermo.

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE

—: :—

## Art. 1.

IDENTICO

## Art. 2.

IDENTICO

## Art. 3.

All'elaborazione del programma delle manifestazioni previste dalla presente legge provvede un Comitato, nominato dal Presidente della Regione, e composto:

a) di un Assessore regionale, in rappresentanza della Giunta regionale;

b) di un deputato, in rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale designato dal Presidente dell'Assemblea stessa;

c) dei Segretari generali dell'Assemblea regionale e della Presidenza della Regione.

Un funzionario dell'Assemblea regionale, designato dal Presidente della stessa, assiste il Comitato con mansioni di segretario.

Il Comitato, come sopra nominato, è presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale.

## Art. 4.

Per lo svolgimento del Convegno di studi giuridici sulle Regioni il Comitato istituito con il precedente art. 3 si avvale di un Comitato scientifico ordinatore.

Tale Comitato è nominato dal Presidente della Regione fra docenti Universitari e funzionari dell'Assemblea regionale e dell'Amministrazione regionale su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

## Art. 5.

Una Commissione di studiosi e docenti universitari provvede alla scelta delle opere indicate alla lettera b) dell'art. 2 ed alla direzione scientifica delle relative pubblicazioni.

Commissioni di studiosi e di esperti delle materie provvedono alla pubblicazione degli atti ed alla elaborazione delle opere indicate alla lettera d) dell'art. 2.

Le Commissioni previste nel primo e nel secondo comma del presente articolo sono assistite da funzionari dell'Assemblea regionale e della Amministrazione regionale con mansioni di segretario.

La Commissione giudicatrice del concorso previsto alla lettera c) dell'art. 2 è presieduta da un docente universitario, titolare di cattedra di storia, e composta di altri

## Art. 3.

IDENTICO

## Art. 4.

IDENTICO

## Art. 5.

IDENTICO

quattro membri scelti tra docenti universitari e studiosi di storia. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite ad un funzionario dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Capo divisione.

Le Commissioni previste nel presente articolo sono nominate dal Presidente della Regione su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

In connessione con la organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni previste nel programma, il Presidente della Regione, a seguito di proposta del Comitato istituito con il precedente art. 3, può affidare, con suo decreto, incarichi speciali ad estranei alla Amministrazione regionale.

I predetti incarichi sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di una volta. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro affidato.

#### Art. 6.

I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente legge sono adottati dal Presidente della Regione a seguito delle proposte formulate dal Comitato istituito con il precedente art. 3.

Le iniziative editoriali sono realizzate a mezzo di imprese di idonea capacità.

#### Art. 7.

Alle spese necessarie alla attuazione del programma di manifestazioni ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede, nei limiti della somma di lire settantamiliioni, con la disponibilità esistente nel Capitolo 15 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio 1966.

#### Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1966 sotto il titolo «Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del Ventesimo Anniversario dell'Autonomia Siciliana».

Art. 3.  
L'Assemblea Regionale Siciliana, a seguito della deliberazione del programma delle manifestazioni previste dalla presente legge, provvede, con il suo decreto, a nominare un Comitato, nominato dal Presidente della Regione e composto da tre membri scelti tra docenti universitari e studiosi di storia, a cui il Presidente della Regione delega le funzioni di segreteria.

Art. 4.  
Il Presidente della Regione, a seguito di proposta del Comitato istituito con il precedente art. 3, può affidare, con suo decreto, incarichi speciali ad estranei alla Amministrazione regionale.

Art. 5.  
I predetti incarichi sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di una volta. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro affidato.

Art. 6.  
I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente legge sono adottati dal Presidente della Regione a seguito delle proposte formulate dal Comitato istituito con il precedente art. 3.

Art. 7.  
Alle spese necessarie alla attuazione del programma di manifestazioni ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede, nei limiti della somma di lire settantamiliioni, con la disponibilità esistente nel Capitolo 15 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio 1966.

Art. 8.  
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1966 sotto il titolo «Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del Ventesimo Anniversario dell'Autonomia Siciliana».

Art. 9.  
La presente legge è approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1966 sotto il titolo «Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del Ventesimo Anniversario dell'Autonomia Siciliana».

Art. 10.  
La presente legge è approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1966 sotto il titolo «Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del Ventesimo Anniversario dell'Autonomia Siciliana».

## Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

## Art. 9.

*li* IDENTICO

REPUBBLICA ITALIANA  
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 606/A**

Emendamento <sup>(1)</sup> aggiuntivo all'art. 5

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

aggiungere, al quarto comma dell'art 5, dopo le parole "ad un funzionario dell'Amministrazione regionale" le altre : " e dell'Assemblea regionale".

del ..... approvato nella seduta N. ....

**Firme:**

*M. L. 20/20*

*P. R. d.*  
*M. L. 20/20*  
*M. L. 20/20*  
*M. L. 20/20*

(1) Aggiuntivo - Modificativo - Sostitutivo - Soppresivo (art. 102 Reg.).

(2) Se presentato durante il corso della seduta nella quale si discute il disegno o proposta di legge l'emendamento deve essere sottoscritto da almeno cinque deputati (art. 102 Reg.).

DIREZIONE STUDI LEGISLATIVI

~~XXXXXXXXXXXX~~

**RACCOMANDATA A MANO  
URGENTISSIMO**

N. di prot. ....

Risposta a nota .....

**OGGETTO: Trasmissione di legge approvata dall'Assemblea nella seduta del 21 ottobre 1966 (antimeridiana)**

Alligati N. ....

**ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA  
- Ufficio legislativo -**

**S E D E**

Per l'ulteriore corso, si trasmette, in duplice copia, il testo della seguente legge approvata dall'Assemblea nella seduta del 21 ottobre 1966, ~~XXXXXXXXXXXX~~ antimeridiana:

**"PROVVEDIMENTI PER LA CELEBRAZIONE IN SICILIA DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'AUTONOMIA SICILIANA" (d.l.n.606)**

**IL PRESIDENTE**



**M. NUTA**  
Prot. n. 1683  
Spedito il 21 OTT 1966  
L'ARCH. CAPO  
B1-9

Si prega citare nella risposta il numero di protocollo cui si riferisce.

# ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

( D.L.n. 606/A)

Legge approvata nella seduta del 21 Ottobre 1966 (Aut. meridiana)

**PROVVEDIMENTI PER LA CELEBRAZIONE IN SICILIA DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'AUTONOMIA SICILIANA".**

## Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma di manifestazioni dirette a celebrare, in Sicilia e fuori del territorio della Regione, il Ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana.

## Art. 2

Nel programma delle manifestazioni previste dall'art. 1 della presente legge, saranno, in particolare, compresi:

- a) l'organizzazione di un convegno di studi giuridici sulle Regioni;
- b) la pubblicazione di opere relative ad un secolo di cultura siciliana, anche mediante ristampa o riproduzione di testi esistenti;
- c) un concorso per un premio da conferire ad una monografia sul primo Ventennio dell'Autonomia siciliana;
- d) la pubblicazione degli atti della Consulta regionale; di una opera sulle leggi di struttura e sugli istituti giuridici nuovi introdotti nella legislazione regionale; di un'opera sui problemi connessi alla attuazione dell'Autonomia, nel quadro dell'ordinamento dello Stato;
- e) la pubblicazione degli atti del Congresso sulla storia dei Parlamenti europei, tenuto ad iniziativa dell'Università degli Studi di Palermo.

## Art. 3

All'elaborazione del programma delle manifestazioni previste dalla presente legge provvede un Comitato, nominato dal Presidente della Regione, e composto:

- a) di un Assessore regionale, in rappresentanza della Giunta regionale;
- b) di un deputato, in rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale designato dal Presidente dell'Assemblea stessa;
- c) dei Segretari generali dell'Assemblea regionale e della Presidenza della Regione.

Un funzionario dell'Assemblea regionale, designato dal Presidente della stessa, assiste il Comitato con mansioni di segretario.

Il Comitato, come sopra nominato, è presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale.

**- 2 -** (Legge: "Provvedimenti per la celebrazione  
in Sicilia del Ventesimo anniversario  
dell'Autonomia siciliana. .... )

**Art. 4**

Per lo svolgimento del Convegno di studi giuridici sulle Regioni il Comitato istituito con il precedente art. 3 si avvale di un Comitato scientifico ordinatore.

Tale Comitato è nominato dal Presidente della Regione fra docenti Universitari e funzionari dell'Assemblea regionale e dell'Amministrazione regionale su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

**Art. 5**

Una Commissione di studiosi e docenti universitari provvede alla scelta delle opere indicate alla lettera b) dell'art. 2 ed alla direzione scientifica delle relative pubblicazioni.

Commissioni di studiosi e di esperti delle materie provvedono alla pubblicazione degli atti ed alla elaborazione delle opere indicate alla lettera d) dell'art. 2.

Le Commissioni previste nel primo e nel secondo comma del presente articolo sono assistite da funzionari dell'Assemblea regionale e della Amministrazione regionale con mansioni di segretario.

La Commissione giudicatrice dei concorsi previste alla lettera c) dell'art. 2 è presieduta da un docente universitario, titolare di cattedra di storia, e composta di altri quattro membri scelti tra docenti universitari e studiosi di storia. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite ad un funzionario dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Capo divisione.

Le Commissioni previste nel presente articolo sono nominate dal Presidente della Regione su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

In connessione con la organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni previste nel programma, il Presidente della Regione, a seguito di proposta del Comitato istituito con il precedente art. 3, può affidare, con suo decreto, incarichi speciali ad estranei alla Amministrazione regionale.

I predetti incarichi sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di una volta. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro affidato.

**Art. 6**

I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente legge sono adottati dal Presidente della Regione a seguito delle proposte formulate dal Comitato istituito con il precedente art. 3.

./.

- 3 (legge: "Provvedimenti per la celebrazione  
in Sicilia del Ventesimo anniversario  
dell'Autonomia siciliana". )

Le iniziative editoriali sono realizzate a mezzo di imprese di idonea capacità.

Art. 7

Alle spese necessarie alla attuazione del programma di manifestazioni ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede, nei limiti della somma di lire settantamilioni, con la disponibilità esistente nel Capitolo 15 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio 1966.

Art. 8

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1966 sotto il titolo "Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del Ventesimo Anniversario dell'Autonomia Siciliana".

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL SEGRETARIO

*G. Nicastro*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

## EDIZIONI DELLA REGIONE SICILIANA A CURA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. FRANCESCO SCADUTO  
*Stato e Chiesa nelle due Sicilie*  
introduzione di Arturo Carlo Jemolo (1969)
2. SERAFINO AMABILE GUASTELLA  
*Le parità e le storie morali dei nostri villani*  
introduzione di Italo Calvino (1969)
3. FRANCESCO PATERNÒ CASTELLO  
Saggio storico politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830  
introduzione di S. Massimo Ganci (1969)
4. MICHELE PALMIERI DI MICCICHÉ  
*Pensées et souvenirs historiques et contemporains*  
introduzione di Dominique Fernandez (1969)
5. PAOLO BALSAMO  
*Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*  
introduzione di Francesco Renda (1969)
6. EMERICO AMARI  
*Critica di una scienza delle legislazioni comparate*  
introduzione di Vittorio Frosini (1969)
7. DOMENICO SCINÀ  
*Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*  
introduzione di Virgilio Titone (1969)
8. ISIDORO LA LUMIA  
*Storie siciliane*  
introduzione di Francesco Giunta (1969)
9. GIOVANNI ACETO  
*Il giornale patriottico*  
introduzione di Giuseppe Berti (1969)
10. ANTONIO SALINAS  
*Scritti scelti*  
introduzione di Vincenzo Tusa (1976-1977)
11. GIOVANNI EVANGELISTA DI BLASI  
*Storia cronologica dei vicerè, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia*  
introduzione di Illuminato Peri (1974-1975)
12. MICHELE PALMIERI DI MICCICHÉ  
*Mœurs de la cour et des peuples des Deux Siciles*  
introduzione di Massimo Colesanti (1971)

13. NICCOLÒ PALMERI

*Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di Sicilia*

introduzione di Enzo Sciacca (1972)

14. ROSARIO GREGORIO

*Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*

introduzione di Armando Saitta (1972)

15. SAVERIO SCROFANI

*Memorie inedite*

introduzione di Giuseppe Giarrizzo (1970)

16. GIOVANNI ACETO

*Della Sicilia e dei suoi rapporti con l'Inghilterra nell'epoca della Costituzione del 1812*

introduzione di Franco Valsecchi (1970)

17. GIUSEPPE LA FARINA

*Scritti politici*

introduzione di Denis Mack Smith (1972)

18. EMANUELE NAVARRO DELLA MIRAGLIA

*Macchiette parigine*

introduzione e note di Carlo Cordié (1974)

19. SERAFINO AMABILE GUASTELLA

*L'antico Carnevale della Contea di Modica*

introduzione di Natale Tedesco (1973)

20. CORRADO AVOLIO

*Canti popolari di Noto*

introduzione di Antonino Buttitta (1974)

21. CORRADO AVOLIO

*Introduzione allo studio del dialetto siciliano*

introduzione di Tullio De Mauro (1975)

22. ARISTIDE BATTAGLIA

*L'evoluzione sociale in rapporto alla proprietà fondiaria in Sicilia*

introduzione di Wilhelm Mühlmann (1974)

23. GIOVANNI GAMBINI

*Memorie inedite*

introduzione di Tommaso Castiglione (1973)

24. *L'opera grafica di Francesco Cichè*

introduzione di Bruno Caruso (1976)

25. FRANCESCO PAOLO PEREZ

*La centralizzazione e la libertà*

introduzione di Franco Restivo (1976)